

Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/29886 del 15/07/1997

Autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo: «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto delle seguenti fonti normative:

legge 13 luglio 1966, n. 615: «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico»;

d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322: «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n.615, limitatamente al settore delle industrie»;

art. 101 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616: «Trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative»;

legge regionale 13 luglio 1984, n. 35: «Norme sulla competenza la composizione ed il funzionamento del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Lombardia (...)»;

d.p.r. 24 maggio 1988, : «(...) Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (...)»;

d.p.c.m. del n. 20321 luglio 1989: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/86 per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 203/88 (...)»;

d.m. del 12 luglio 1990: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione»;

d.p.r.25 luglio 1991: «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento (...), emanato con d.p.c.m. del 21 luglio 1989»;

legge 28 dicembre 1993, n. 549: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente»;

legge 21 gennaio 1994, n. 61: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

d.g.r. 26 maggio 1987, n.4/20998 concernente: «Classificazione delle sostanze organiche volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale»;

legge 31 maggio 1965, n.575, concernente disposizioni per la certificazione e la comunicazione antimafia, modificata con legge 17 gennaio 1994, n. 47 e con decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come successivamente integrato e modificato;

circolare della presidenza del consiglio di ministri 28 giugno 1990 USG, n.2481, lettera C, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1990;

legge 15 maggio 1997, n.127: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Preso atto altresì della d.g.r. 18 aprile 1997, n.27497, avente per oggetto: «Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991: che dispone l'autorizzazione in via generale delle attività a ridotto inquinamento atmosferico ex art. 4 del decreto medesimo» e, in particolare, di quanto specificato alle lettere a) e b) della deliberazione medesima.

Preso atto che il dirigente del servizio protezione ambientale e sicurezza industriale della direzione tutela ambientale - settore ambiente ed energia, con particolare riferimento alle lettere a) e b) della deliberazione regionale richiamata al punto precedente, propone:

- l'adozione del provvedimento di autorizzazione in via generale all'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico indicata al p. 2 dell'allegato 2 al d.p.r. 25 luglio 1991, in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività in oggetto, proposto dal competente servizio protezione ambientale e sicurezza industriale, relativamente al quale il CRIAL, di cui all'art. 2 della l.r. 13 luglio 1984, n.35, ha espresso parere favorevole in data ...

- la contestuale approvazione del *fac-simile* di domanda per l'avvalimento della suddetta autorizzazione in via generale.

Vagliate ed assunte come proprie le considerazioni e le determinazioni di cui ai punti precedenti.

Dato atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.127.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

recepite le premesse,

- 1) di autorizzare, in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 25 luglio 1991, l'attività a ridotto inquinamento atmosferico, specificata al p. 2 dell'allegato 2 al decreto medesimo «Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g», in conformità ai criteri ed alle procedure contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n.27497 ed alle condizioni riportate nell'allegato tecnico, specifico per l'attività sopra descritta.
- 2) di approvare, il *fac-simile* di domanda per l'avvalimento dell'autorizzazione in via generale, nonché lo specifico allegato tecnico di cui al punto precedente, che, rispettivamente indicati come allegati nn.1 e 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) di demandare il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto riportato in deliberato all'ente responsabile del servizio di rilevamento competente per territorio.
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul *Bollettino Ufficiale* della regione Lombardia.
- 5) di disporre altresì la pubblicizzazione dell'atto stesso mediante l'adozione di circolari da diffondere presso gli enti locali e le associazioni di categoria, nonché a mezzo stampa.

ALLEGATO A1

FAC-SIMILE

(scrivere su carta legale)

ALLA REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE TUTELA AMBIENTALE
UFFICIO PROTEZIONE ARIA
VIA F. FILZI, 22
20124 - MILANO

AL COMUNE DI
e p.c. AL MINISTERO PER L'AMBIENTE
P.ZZA VENEZIA, 11
00100 - ROMA

OGGETTO: Domanda per avvalersi dell'autorizzazione in via generale ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, relativamente all'attività a ridotto inquinamento atmosferico, descritta al p. ... dell'allegato 2 al decreto medesimo.

Il sottoscritto
nato a
residente in comune di
vian.
in qualità di legale rappresentante della Ditta
.....
con sede legale in comune di via n. ...
ed insediamento produttivo sito in comune di
via n. ... (tel. n.)

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991, per l'esercizio dell'attività a ridotto inquinamento atmosferico descritta al p. del decreto medesimo, concernente:

- la costruzione di un nuovo impianto (art. 6 del d.P.R. n. 203/88)
- la modifica sostanziale di un impianto esistente (art. 15, lett. a), del d.P.R. n. 203/88
- il trasferimento di un impianto esistente (art. 15, lett. b), del d.P.R. n. 203/88
sito in comune di via n. ...
(tel. n.)

SI IMPEGNA

a rispettare le prescrizioni contenute nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 e negli specifici allegati tecnici (allegati A2 e sub A2) facenti parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione in via generale approvata con d.g.r. n.

CHIEDE INOLTRE

che la presente istanza sia accettata anche nel caso in cui la regione o il sindaco richiedano, come previsto nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497, l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 203/88.

Distinti saluti

.....
(timbro della ditta e firma del legale rappresentante)

ALLEGATO A2

ALLEGATO TECNICO ATTIVITA' DI CARROZZERIA

(d.P.R. 25 luglio 1991, allegato 2, punto 2)

«Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 20 kg/g».

INDICE

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

FASI LAVORATIVE

SOSTANZE INQUINANTI

PRESCRIZIONI

- Valori limite in emissione
- Impianti di abbattimento
- Prescrizioni specifiche

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

RIFERIMENTI NORMATIVI

CRITERI DI MANUTENZIONE

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

METODOLOGIA ANALITICA

Attività di carrozzeria con consumo di prodotti vernicianti e diluenti non superiore a 20 kg/giorno e 5.000 kg/anno

FASI LAVORATIVE

- * Saldatura
- * Carteggiatura
- * Preparazione dei prodotti vernicianti
- * Applicazione delle vernici
- * Appassimento-essiccazione

SOSTANZE INQUINANTI

- * Polveri
- * Particolato
- * Composti organici volatili (c.o.v.)

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione

- * Polveri da operazioni di saldatura

- concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³
- * Polveri da operazioni di carteggiatura
- concentrazione massima ammessa - 10 mg/Nm³
- * Particolato da operazioni di verniciatura a spruzzo
- concentrazione massima ammessa - 3 mg/Nm³
- * Composti organici volatili (c.o.v.) da operazioni di preparazione, applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti.
- Non sono prescritti valori limite in emissione poiché, nel caso specifico, si ritiene opportuno intervenire esclusivamente in merito alle caratteristiche qualitative delle materie prime utilizzate ed alle tecnologie di applicazione.
- * Le emissioni di composti organici volatili non necessitano di alcun sistema di abbattimento specifico purché siano rispettate le seguenti condizioni per i prodotti vernicianti pronti all'uso:
 - 1) non devono essere utilizzati prodotti vernicianti e diluenti contenenti composti organici volatili appartenenti alle varie classi della Tab. A1 ed alle classi I e II della Tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti. Relativamente ai composti organici volatili non inclusi nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammessi:
 - a) quelli caratterizzati da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/ml (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 6/20988);
 - b) quelli per i quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA o per i quali non è possibile stabilire per analogia un valore presunto.
 - 2) sono ammessi prodotti vernicianti e diluenti con contenuto di:
 - * ammine alifatiche volatili < 1,5% in peso,
 - * altri composti organici appartenenti alle classi I e II della Tab. D, di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, purché la loro somma sia inferiore allo 0,1 % in peso;
 - 3) sono ammessi catalizzatori con contenuto di:
 - * TDI (toluendiisocianato) < 0,5% in peso,
 - * MDI (difenilmetandiisocianato) < 2% in peso;
 - 4) i singoli prodotti pronti all'uso devono contenere composti organici volatili in misura non superiore ai valori (indicati in g/l) dalla seguente tabella.

	Immediato	Entro il 31/12/2001
solvente lavaggio aerografi	850	850
sgrassanti ed antisiliconici	200	200
fondi umido su umido (*)	540	540
altri fondi mono e bicomponenti (**)	540	250
smalti lucido diretto	420	420
smalti doppio strato (***)	420	420
smalti triplo strato (****)	420	420

(*) Il contenuto massimo indicato è concesso a condizione che la percentuale di impiego non sia superiore al 10% del totale dei fondi utilizzati. Per la parte eccedente il contenuto massimo di c.o.v. è quello degli altri fondi (250 g/l).

(**) L'uso di fondi con un contenuto di c.o.v. - non superiore a 540 gli è consentito fino al 31 dicembre 2001.

(***) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 gli è quello complessivo così calcolato: $(Sb + 2St)/3 \leq 420$ g/l, dove Sb è il contenuto di c.o.v. in g/l delle basi applicate e St il contenuto di c.o.v. del trasparente.

(****) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 gli è quello complessivo così calcolato: $(Sb1 + Sb2 + 2St)/4 \leq 420$ g/l, dove Sb1 è il contenuto di c.o.v. in g/l della base utilizzata nel primo strato, Sb2 è il contenuto di c.o.v. in gli della base utilizzata nel secondo strato e St il contenuto di c.o.v. del trasparente.

N.B. Per composti organici volatili (c.o.v.) si intende qualsiasi composto con tensione di vapore pari o

superiore a 0,01 kPa a 20° C o avente una corrispondente volatilità in particolari condizioni d'utilizzo e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno ed eventualmente, quest'ultimo, parzialmente o completamente sostituito da, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, con l'eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati inorganici.

Il calcolo del tenore di solventi nel prodotto verniciante deve essere effettuato escludendo l'acqua. Per la verifica del rispetto delle sopraccitate condizioni la ditta dovrà fornire (con le tempistiche stabilite nel paragrafo MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI) la seguente documentazione:

a) dichiarazione del produttore attestante che ogni singola linea di prodotti impiegati dalla ditta è conforme alle condizioni di cui ai sopraccitati punti 1, 2, 3, 4 (SCHEDE DI CONFORMITÀ allegato sub A2).

b) Ad ogni scheda di conformità deve essere allegato l'elenco dei prodotti costituenti la linea.

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di messa a regime degli impianti.

Nel caso in cui si intendano utilizzare prodotti vernicianti forniti da un diverso produttore rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà tenere a disposizione degli enti preposti al controllo le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore ed il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

N.B. Qualora non fosse possibile rispettare anche una sola delle condizioni relative alla qualifica dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'art. 5 del d.P.R. 25 luglio 1991 ma dovrà essere richiesta autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 6 o 15 del d.P.R. 203/88.

Impianti di abbattimento

* Polveri da operazioni di carteggiatura

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento delle polveri (separatori a mezzo filtrante)

* Particolato da operazioni di verniciatura, a spruzzo

Devono essere installati gli specifici dispositivi di abbattimento, di cui sono generalmente provviste le cabine a secco o cabine forno (mezzo filtrante di idonea grammatura e spessore).

Prescrizioni specifiche

1) La pulizia delle attrezzature di verniciatura deve essere eseguita utilizzando specifiche apparecchiature di lavaggio chiuse e con movimentazione dei solventi a ciclo chiuso eventualmente dotate di sistemi di recupero-distillazione del solvente.

2) Devono essere utilizzati esclusivamente sistemi di applicazione delle vernici ad alta efficienza di trasferimento, quali pistole ad alto volume/bassa pressione (pressione in uscita inferiore ad 1 bar).

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Le considerazioni sotto riportate sono riferite ai cieli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

* Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato e inviate all'esterno. (Art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990).

* Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;

2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;

3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

zolfo $\leq 0,3\%$ in peso

residuo carbonioso $\leq 10\%$ in peso,

nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm;

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

* Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, c. 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 4, c. 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati»;
- art. 3, e. 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

** Emissioni di polveri e particolato*

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M.I.P.) competente per territorio, il quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, c. 3 del d.P.R. 203/88, allo stesso demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dallo stesso P.M.I.P.

Le analisi di controllo degli inquinanti dovranno successivamente essere eseguite con cadenza biennale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

N.B. Le indagini analitiche dovranno essere effettuate esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

** Emissioni di composti organici volatili*

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ed entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta dovrà munirsi della scheda/e di conformità (allegato sub A2) dei prodotti vernicianti alle disposizioni del presente atto (capitolo PRESCRIZIONI, punti 1, 2, 3 e 4), firmata e timbrata dal produttore, corredata di elenco dei prodotti costituenti la linea. Tale scheda dovrà essere tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo.

METODOLOGIA ANALITICA

* Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (Metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'Unità Operativa Chimica dei P.M.I.P. competente per territorio.

* Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

* I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

* I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ,
- portata di aeriforme espressa in Nm^3/h ,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

* L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

* I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

CRITERI DI MANUTENZIONE

* Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

* Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) "al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

* Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

* La ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al Comune interessato ed al presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M.I.P.) territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data della messa in, esercizio degli stessi.

ALLEGATO sub A2

Spett. Ditta Data

Con la presente dichiariamo che i prodotti da Noi forniti, pronti all'uso, come da elenco allegato (firmato e timbrato), sono conformi a quanto disposto dalla d.g.r. n. VI/ del pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia

In particolare, sono rispettate le condizioni di cui ai punti:

1. I prodotti vernicianti e diluenti non contengono composti organici volatili appartenenti alle varie classi della tab. A1 ed alle classi I e II della tab. D di cui all'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, fatta eccezione per quanto riportato ai punti 2) e 3) seguenti.

Relativamente ai composti organici volatili non inclusi nell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, non sono ammessi:

a) quelli caratterizzati da un valore di TLV-TWA inferiore o uguale a 50 mg/m³ (d.g.r. 26 maggio 1987, n. 4/20988);

b) quelli per i quali non sia stato definito alcun valore di TLV-TWA o per i quali non è possibile stabilire per analogia un valore presunto.

2. I prodotti vernicianti e diluenti forniti hanno un contenuto di:

- ammine alifatiche volatili < 1,5% in peso,

- altri composti organici appartenenti alle classi I e II della Tab. D, dell'allegato 1 del d.m. 12 luglio 1990, quali impurezze, sono inferiori allo 0,1% in peso.

3. I catalizzatori forniti hanno un contenuto di:

- TDI (toluendiisocianato) < 0.5% in peso,

- MDI (difetilmetandiisocianato) < 2% in peso;

4. I singoli prodotti, pronti all'uso, contengono composti organici volatili in misura non superiore a quanto stabilito nella seguente tabella.

TIPOLOGIA PRODOTTO	Obiettivo immediato	Entro il 31/12/2001
solvente lavaggio aerografi	850	850
sgrassanti ed antisiliconici	200	200
fondi umido su umido (*)	540	540
altri fondi mono e bicomponenti (**)	540	250
smalti lucido diretto	420	420
smalti doppio strato (***)	420	420
smalti triplo strato (****)	420	420

(*) Il contenuto massimo indicato è concesso a condizione che la percentuale di impiego non sia superiore al 10% del totale dei fondi utilizzati. Per la parte eccedente il contenuto massimo di c.o.v. è quello degli altri fondi (250 g/l).

(**) L'uso di fondi con un contenuto di c.o.v. - non superiore a 540 g/l è consentito fino al 31 dicembre 2001.

(***) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato: $(S_b + 2S_t)/3 < 420$ g/l, dove S_b è il contenuto di c.o.v. in g/l delle basi applicate e S_t il contenuto di c.o.v. del trasparente.

(****) Il contenuto di c.o.v. da confrontarsi con il limite di 420 g/l è quello complessivo così calcolato: $(S_{b1} + S_{b2} + 2S_t)/4 \leq 420$ g/l, dove S_{b1} è il contenuto di c.o.v. in g/l della base utilizzata nel primo strato, S_{b2} è

il contenuto di c.o.v. in g/l della base utilizzata nel secondo strato e St il contenuto di c.o.v. del trasparente.
N.B. Per composti organici volatili (c.o.v.) si intende qualsiasi composto con tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa a 20 °C o avente una corrispondente volatilità in particolari condizioni d'utilizzo e contenente almeno gli elementi carbonio e idrogeno ed eventualmente, quest'ultimo, parzialmente o completamente sostituito da alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo o azoto, con l'eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati inorganici.

Il calcolo del tenore di solvente nel prodotto verniciante deve essere effettuato escludendo l'acqua.

Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA DEL PRODUTTORE
